



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
IL DIRIGENTE

Ai Professori universitari
Ai Ricercatori universitari
Al Personale tecnico amministrativo

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261510- Fax 0161 213290
paolo.pasquini@uniupo.it

Oggetto: estensione obbligo vaccinale al personale universitario

Gentili colleghe e gentili colleghi

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 07 gennaio 2022 n. 4, è stato pubblicato il D.L. 07/01/2022 n. 1, allo stato in fase di conversione, che, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale delle Università, confermato anche dalla nota del Ministro dell'Università e della Ricerca pervenuta in data 25/01/2021.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale universitario.

L'obbligo vaccinale

L'art. 2 del decreto-legge 07/01/2022, n. 1, con la modifica dell'art. 4-ter del D.L. 01/04/2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/2021, n. 76 - a decorrere dal 1° febbraio 2022, ha introdotto l'obbligo vaccinale per il "personale delle Università".

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del D.L. 01/04/2021 n. 44 e comprende *"il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute"*.

I destinatari dell'obbligo vaccinale

Sono destinatari dell'obbligo vaccinale tutte le categorie di personale universitario a tempo indeterminato e a tempo determinato:

- a) Professori e ricercatori universitari di ruolo;
- b) Ricercatori universitari a tempo determinato;
- c) Collaboratori ed esperti linguistici;
- d) Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato compresi i Dirigenti;
- e) Personale tecnico amministrativo a tempo determinato compresi i tecnologi.

Dal 15/02/2022 deve essere verificato il rispetto dell'obbligo vaccinale anche per il personale non dipendente dall'Università che presta la propria attività all'interno delle sedi universitarie e **che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età**, quale ad esempio:

- f) Professori a contratto e altri collaboratori della didattica;
- g) Assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti e altri collaboratori della ricerca;
- h) Personale impiegato nei servizi di pulizia e di portierato dipendenti da ditte esterne;
- i) Personale impiegato nei servizi di manutenzione dipendenti da ditte esterne.



Sono pertanto **esclusi dall'obbligo vaccinale** i soggetti di cui alle lettere da f) a i) che non abbiano compiuto, al momento dell'ingresso nelle sedi universitarie, il cinquantesimo anno di età. Per l'accesso alle sedi universitarie da parte di questo personale è comunque necessaria l'esibizione del green pass base.

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

La vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2" (art. 4 comma 2 D.L. 44/2021).

Le procedure di controllo

L'art. 4-ter comma 2 del D.L. 44/2021 prevede che il Rettore o suoi delegati verifichino immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche attraverso una interazione con la Piattaforma Nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (*EU Digital COVID Certificate* già *Digital Green Certificate*).

In considerazione del fatto che dal 01/02/2022 **la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale universitario**, il controllo verrà effettuato indipendentemente dalla presenza nella sede dell'Ateneo del dipendente universitario.

In attesa dell'attivazione dell'interazione con la Piattaforma Nazionale DGC, prevista per la prossima settimana, il personale dipendente dell'Università dovrà esibire all'accesso delle sedi universitarie il green pass rafforzato.

La sospensione per mancato adempimento

All'inosservanza dell'obbligo vaccinale dei dipendenti universitari consegue la sospensione dall'attività lavorativa, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in cui non risulti assolto l'obbligo vaccinale, il dipendente inadempiente viene invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.L. 44/2021 (esenzione), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui trattasi.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra viene accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne viene data immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.



Le sanzioni amministrative

Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti universitari in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con le sanzioni stabilite al comma 6 dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, fermo restando le possibili conseguenze disciplinari. Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

Per i dipendenti universitari che non hanno assolto l'obbligo vaccinale è inoltre applicabile la sanzione pecuniaria di € 100,00 (art. 4-sexies commi 1 e 2 del D.L. 44/2021). La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con i migliori saluti.

IL RETTORE

Prof. Gian Carlo Avanzi

Visto: il Dirigente della Divisione Risorse

Dott. Paolo Pasquini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.